

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218

**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
(16G00235)**

TITOLO I

PRINCIPI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33 e 76 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al
Governo

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
e, in

particolare, l'articolo 13;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante "Partecipazione
della

Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli
enti a

cui lo Stato contribuisce in via ordinaria";

VISTA la legge 20 novembre 1982, n. 886, recante
"Riordinamento

della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante

"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione

dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell'articolo 24

della legge 23 agosto 1988, n. 400";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione
del

Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e

tecnologica";

VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 399, recante " Norme
per il

riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di
Trieste";

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 153, recante
"Riordinamento

dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante
"Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62, recante
"Trasformazione

dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico
della

fisica e Centro di studi e ricerche";

VISTO il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381,
recante

"Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia,

nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati
dal

Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
con

particolare riferimento agli articoli 12 e 13;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
recante

"Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a
norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e
successive

modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle

amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127,
recante

"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,
recante

"Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138,
recante

"Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)";

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38,
recante

"Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca
metrologica

(I.N.R.I.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio
2001, n.

137";

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
recante

"Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema

educativo di istruzione e di formazione, nonche'
riordino

dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della
legge 28

marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante
"Misure

urgenti in materia di universita', beni culturali ed in
favore di

soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di

rinegoziazione di mutui", convertito, con modificazioni, dalla legge

3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 1-quinquies;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2007)" e in particolare l'articolo 1, comma 872;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione Tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 28;

VISTA la legge 23 luglio 2009 n. 99 recante " Disposizioni
per lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonche' in
materia

di energia" e in particolare l'articolo 37;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante
"Legge di

contabilita' e finanza pubblica" e in particolare l'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
successive

modificazioni, recante: "Riordino degli enti di ricerca in
attuazione

dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive

modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle

universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega

al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema

universitario";

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni

urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, recante

"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
recante

"Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della
salute, a

norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
recante

"Disposizioni in materia di inconferibilit  e
incompatibilit  di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi
49 e

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
recante

"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7,

della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni
per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge

di stabilita' 2016)";

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione
del

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,

n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore

aggiunto" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.

478, recante "Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della

formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma" e

successive modificazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al

Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei

servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita'

ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita

e di lavoro" e in particolare l'articolo 1, comma 4, lett. C);

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
recante

"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi

per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma

3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare
l'articolo

10 comma 3 bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
102,

recante "Norme sulla Università statale di Udine e sulla
istituzione

ed il potenziamento di strutture per la ricerca
scientifica e

tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,

n. 171, recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina

prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990
concernente il

personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione

di cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";

SENTITE le parti sociali per gli aspetti di compatibilita'
con le

norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,

adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 29 settembre

2016;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla

Commissione speciale nell'adunanza del 14 settembre 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 24 novembre 2016;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di

Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:

a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste -
Area

Science Park;

b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;

c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;

d) Istituto Italiano di Studi Germanici;

e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;

f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" -

INDAM;

g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;

h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;

i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale -

OGS;

l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;

m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico

Fermi";

n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";

o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di

Istruzione e di Formazione - INVALSI;

p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca

Educativa - INDIRE;

q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi

dell'economia agraria - CREA;

r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia
e lo

Sviluppo Sostenibile - ENEA;

s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale
dei

Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);

t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;

u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS;

v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -

ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno

2016 n. 132.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le

disposizioni speciali relative ai singoli Enti.

Articolo 2

Carta Europea dei ricercatori

1. **((gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono))** la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute **((nel documento *European Framework for Research Careers*))** e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:

- a) la libert  di ricerca;
- b) la portabilit  dei progetti;
- c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
- d) le necessarie attivita' di perfezionamento ed aggiornamento;
- e) la valorizzazione professionale;
- f) l'idoneita' degli ambienti di ricerca;
- g) la necessaria flessibilit  lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attivita' di ricerca;

h) la mobilita' geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;

i) la tutela della proprieta' intellettuale;

l) la possibilita' di svolgere specifiche attivita' di insegnamento

in quanto compatibili con le attivita' di ricerca;

m) adeguati sistemi di valutazione;

n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

2. I ricercatori e i tecnologi devono:

a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle

rispettive discipline di ricerca;

b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedurali vigenti;

c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel

rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;

d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;

e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;

f) favorire la divulgazione delle attivita' di ricerca;

g) rendere verificabili le attivita' di ricerca espletate;

h) garantire un aggiornamento professionale continuo.

3. A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di

aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione

delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati

nonche' della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo

2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di

Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers.

4. Ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3, i

Ministeri vigilanti verificano in particolare:

a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e **((ai documenti internazionali di cui al comma 1;))**

b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose;

c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;

d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;

e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;

f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;

g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;

h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e

attrattività' delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;

i) l'equilibrio tra sostegno alle attività' di ricerca e programmazione finanziaria.

5. Per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2018, nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.

6. Gli esiti dell'attività' di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Articolo 3

Statuti e regolamenti

1. Agli Enti e' riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare.

2. Gli statuti:

a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto

conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed

europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante;

b) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole

fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli

scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività';

c) prevedono forme di collaborazione con le università' e le

imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla

valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità'

scientifica nazionale di riferimento;

d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con

istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure

volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in

materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno

all'innovazione per i settori produttivi.

3. Nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie delle

normativa vigente, gli Enti, adottano i regolamenti di

amministrazione, finanza e contabilita', del personale e di

organizzazione in conformita' ai principi di cui al decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ai principi e

disposizioni del codice civile per quanto compatibili.

Articolo 4

Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimita'

e di merito

1. Gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza

assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei

singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità' e di merito

del Ministero vigilante.

2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante

che, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di

legittimità' e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del

controllo, indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme

illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e

i regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi

deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi di

legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre

quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con

deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il

Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto emanato in

difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli

vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata

raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso

procedimento si applica anche per le successive modificazioni.

3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero

vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla

trasmissione dello statuto da parte dell'Ente, il parere, per quanto

di competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto

termine, il parere si considera comunque acquisito positivamente.

4. Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel sito

istituzionale degli Enti e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta

Ufficiale e' data notizia della pubblicazione degli statuti sui siti

istituzionali.

Articolo 5

Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati
dal

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7
del

decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti
finanziati

dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e'

effettuata sulla base della programmazione strategica
preventiva di

cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213,

nonche' tenendo conto della valutazione della qualita' dei
risultati

della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di
valutazione

dell'universita' e della ricerca (ANVUR).

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo
ordinario

assegnate in sede di riparto, per specifiche finalita' e che
non

possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa
motivata

richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere

destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla
programmazione

degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6

Attivita' di indirizzo strategico del Ministero
dell'istruzione,

universita' e ricerca

1. Per il perseguimento delle finalita' di
coordinamento e

armonizzazione, il Ministero dell'istruzione universita' e
ricerca,

tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della
ricerca ed

in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge
una

specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli
obiettivi

dei quali gli Enti vigilati devono tener conto nella
propria

programmazione.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca

tiene conto del Piano Triennale di Attivita' di cui all'articolo
7 ai

fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi
generali

di sistema e del riparto del fondo ordinario per il
finanziamento

degli Enti vigilati.

Articolo 7

Piani triennali di attivita'

1. Gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformita'
con

le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca
di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n.

204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro
vigilante e

dei compiti e delle responsabilita' previsti dalla normativa
vigente,

ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano
Triennale

di Attivita', aggiornato annualmente, con il quale determinano
anche

la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano
di

fabbisogno del personale.

2. Il Piano Triennale di Attivita' e' approvato dal
Ministero

vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i
quali,

senza che siano state formulate osservazioni, si intende
approvato.

3. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e
coerentemente

con i rispettivi Piani Triennali di Attivita', gli Enti determinano

la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di

fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla

legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

Articolo 8

Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale

dei ricercatori e tecnologi

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare

le attività nel settore della ricerca il Governo si avvale della

Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i

Presidenti degli Enti o loro delegati.

2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,

il Presidente, tra i Presidenti degli Enti.

3. La Consulta è convocata dal Presidente ogni qual volta lo

ritenga necessario e almeno una volta all'inizio e alla fine di ogni

anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche

annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il

Programma nazionale della ricerca.

4. La Consulta, formula proposte per la redazione, l'attuazione e

l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza

del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per

quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei

ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.

5. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del

Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di

attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di

condotta per l'assunzione dei ricercatori.

6. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un

Comitato formato da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti

della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui

al presente articolo, nonche' da rappresentanti della Conferenza dei

rettori delle universita' italiane, con compiti consultivi e di

monitoraggio inerenti al Programma Nazionale per la Ricerca, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto

legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

7. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione

dell'universita' e della ricerca, il Consiglio nazionale dei

ricercatori e dei tecnologi, composto dai rappresentanti dei

ricercatori e tecnologi eletti negli organi scientifici e di governo

dei singoli enti. Il Consiglio formula pareri e proposte ai Ministeri

vigilanti e alla Presidenza del Consiglio sulle tematiche attinenti

la ricerca. Con decreto del Ministero dell'istruzione

dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministeri

vigilanti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988 n. 400, sono determinate la composizione, la

durata ed il funzionamento del Consiglio.

8. La partecipazione alla Consulta dei Presidenti, al Consiglio

Nazionale dei Ricercatori e alla Comitato di cui al comma 6, non da'

diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborso spese, ne'

determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

Fabbisogno, budget e spese di personale

1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto

dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore

funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con

l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e

gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale

tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento

del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7.

2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è'

calcolato rapportando le spese complessive per il personale di

competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate

complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi

dell'ultimo triennio. Negli Enti **((tale rapporto non puo' superare l'80 per cento.))**

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio all'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell'articolo 12. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire, circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro

trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni dall'acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del limite di cui al comma 2.

4. Il calcolo delle spese complessive del personale e' dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.

5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che dimostrino la capacita' a sostenere gli oneri finanziari assunti.

6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:

a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale;

b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.

TITOLO III

SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi

1. Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della

normativa generale vigente in materia di contabilita' pubblica di cui

al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilita'

economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa

per centri di costo.

2. All'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296

sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo,

e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si

applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente

destinati all'attività di ricerca.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le

disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

5. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,

n. 208, è inserito il seguente: "515-bis Al fine di facilitare la

partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche

di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità

di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca,

istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete

del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte

della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40,

comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono

inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di

affidamento segue le disposizioni del comma 516.".

Mobilita', prima destinazione, congedi e portabilita' dei
progetti di

ricerca

1. L'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo

2001, n. 165, non si applica ai ricercatori e tecnologi degli
Enti.

2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo

30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di
permanenza

nella sede di prima destinazione, per il personale in
servizio di

ruolo e' di tre anni.

3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per

motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo

di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso

Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di

cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo è concesso dal

presidente dell'ente di appartenenza, su motivata richiesta

dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene

la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli

corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del

trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In

ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di

appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali

previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'Ente interessato

tenuto conto delle esigenze di funzionalita' e di collaborazione

internazionale nonche' dell'attinenza della richiesta al Programma

nazionale di ricerca e al Piano triennale di attivita' dell'ente

medesimo.

5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo,

i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da

soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarita'

dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente

possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del

committente di ricerca.

Articolo 12

Disposizioni sul personale

1. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: "Per gli enti di

ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e

alle relative assunzioni)) e' concessa, in sede di approvazione del

piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza

dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di

ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31

dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma e'

concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e

del piano di fabbisogno del personale e della consistenza

dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto."

2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4

dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si

applicano agli Enti. Le determinazioni relative all'avvio delle

procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate

al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede

di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle

figure professionali che in essi operano, individua criteri di merito

e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le

migliori prassi internazionali

4. La facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente

al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 9, commi 2 a

4, non è sottoposta a ulteriori vincoli.

Spese di missione

1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero,

effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli

Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi

finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati

dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme

stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il rimborso delle spese di missione e' calcolato analiticamente

sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con

esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di

un'indennita' giornaliera onnicomprensiva;

b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente

disagiati ovvero di motivata impossibilita' a presentare i documenti

di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante

la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le

modalita' previste dall'articolo 38 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede
di cui

alle lettere a) e b) si estendono al personale italiano o
straniero

che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti
grava il

costo della missione.

Articolo 14

Controlli della Corte dei conti

1. Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti non

sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett.

f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.

2. La Corte dei conti esercita sugli Enti il controllo previsto

dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SUL MERITO

Articolo 15

Premi per meriti scientifici e tecnologici

1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti

dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale,

istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo,

che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche

discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per

cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico

fondamentale ed accessorio del personale.

2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono

disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, in

conformita' con i principi di trasparenza, imparzialita',

oggettivita', di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n.

241.

Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono

assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo

livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio

di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri

dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti

disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito

eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti

scientifici in ambito internazionale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a

tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei

ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel

medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate

entrate ulteriori a cio' appositamente destinate.

3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta e'

effettuata dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma

210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e secondo le

procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste

dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni.

4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei

bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il

limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

5. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle

assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da

considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2

dell'articolo 9.

Articolo 17

Valutazione della ricerca

1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero

vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli

Enti, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e

della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio

2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di

metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca,

organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la

Consulta dei Presidenti **((di cui all'articolo 8.))**

2. Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualita' dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attivita' di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attivita' di terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attivita'.

3. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, recepisce il contenuto delle medesime-linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto **((al singolo Ente.))**

4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma

3.

5. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le Linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri ed gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonche' per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.

Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento

1. Nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento

delle proprie funzioni indispensabili per i quali e' stato istituito,

il Ministero vigilante invita l'Ente a rimuovere le disfunzioni

rilevate ed a fornire circostanziati elementi entro trenta giorni

dalla richiesta di informazioni. Nel caso in cui le disfunzioni non

siano state rimosse o gli elementi istruttori forniti non siano

idonei a garantire il corretto funzionamento dell'Ente, si procede al

commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3.

2. Qualora l'Ente non possa far fronte ai debiti
liquidi ed

esigibili nei confronti dei terzi, e' dichiarato il
dissesto

finanziario. In tal caso, il Ministero vigilante diffida
l'Ente a

predisporre, entro un termine non superiore a centottanta
giorni, un

piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo
approva,

il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di
cinque

anni ed e' sottoposto a controllo periodico.

3. Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al
comma 2

o di mancata approvazione ovvero di omessa o incompleta
attuazione,

si provvede al commissariamento dell'Ente e alla conseguente

disciplina delle modalita' di assunzione con decreto del Presidente

del Consiglio, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di

commissariamento e di nomina di uno o piu' commissari esterni

all'Ente da individuarsi preferibilmente all'interno

dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla

predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro

finanziario.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti

alle disposizioni in esso contenute.

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il

Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine

di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente

tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da

tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata

professionalita', con il compito di attuare le necessarie modifiche

statutarie.

3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti rimangono in

carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

4. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si applicano

all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su

Lavoro e le malattie professionali - INAIL limitatamente al personale

e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi

1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche' all'Agenzia

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, limitatamente

al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi

dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015

n. 150.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attivita'

scientifica degli Enti vigilati, nonche' il finanziamento premiale

dei Piani triennali di attivita' e di specifici programmi e progetti,

anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale

si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di

euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma e'

definita con decreto del Ministro dell'istruzione,
universita' e

ricerca che ne fissa altresì criteri , modalita' e termini.

Articolo 20

Abrogazioni

1. L'articolo 2 comma 2, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5,
commi 3

e 4, gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n.

213, sono soppressi.

2. L'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e'
soppresso.

3. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90 e

l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008
n.112 e

successive modificazioni sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016

MATTARELLA

ex Padoan, il Ministro supplente

legge 23 articolo 8, comma 2, della

agosto 1988, n. 400

dell'istruzione, Giannini, Ministro

dell'universita' e della ricerca

dell'ambiente e

Galletti, Ministro

della tutela del territorio e
del

mare

politiche

Martina, Ministro delle

agricole alimentari e forestali

sviluppo

Calenda, Ministro dello

economico

la Madia, Ministro per

pubblica semplificazione e la

amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando